
DELIBERE

 Regione Emilia-Romagna



Delibera di Giunta - N.ro 2004/1049 - protocollato il 31/5/2004

Oggetto: RIDEFINIZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE ATTIVITA' TRASFUNZIONALI E ISTITUZIONE DEL COMITATO DI PROGRAMMA SPECIALE SAN GUE REGIONALE. MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE.

Per vedere il testo clicca [qui](#)

Realizzazione tecnica a cura di: Servizio esercizio e sviluppo delle infrastrutture informatiche
Le banche dati sono aggiornate in tempo reale

Prot. N. (OSP/04/14214)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- o la L. 4 maggio 1990 n. 107 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";
- o l'art. 1, comma 8, della citata legge, a norma del quale "la partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori volontari di sangue alle attività trasfusionali è regolata da apposite convenzioni adottate in conformità allo schema tipo definito con Decreto del Ministro della Sanità";
- o il Decreto del Ministro della Sanità 18 settembre 1991 relativo alla determinazione dello schema tipo di convenzione;
- o la propria deliberazione 24 marzo 1992 n. 995 con la quale è stato approvato lo schema di convenzioni fra la Regione Emilia-Romagna, l'Associazione AVIS e la Federazione FIDAS e si sono delegati il Presidente e l'Assessore alla Sanità a provvedere, rispettivamente, a stipulare la convenzione ed a nominare il Comitato Regionale per le Attività Trasfusionali previsto all'art. 10 dello schema di convenzione, e a disciplinarne il funzionamento;

Dato atto che la convenzione è stata stipulata in data 19 giugno 1992 e modificata con propria delibera 1653/97;

Visti:

- o il DM Sanità 17.7.97 n. 308 "Regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività dei Centri regionali di Coordinamento e Compensazione in materia di sangue e emoderivati";
- o il decreto dell'Assessore alla Sanità del 5.11.97 n. 123 "Nomina del Comitato Regionale per le Attività Trasfusionali di cui all'art. 10 della convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'AVIS e la FIDAS regionali";
- o il decreto dell'Assessore alla Sanità del 3.6.98 n. 63 con il quale si è provveduto a sostituire il Presidente del CRAT Dr. Augusto Zappi con il Dr. Sergio Venturi;

Considerato che i membri del Comitato Regionale per le Attività Trasfusionali durano in carica per un periodo di tre anni, e che pertanto si rende necessario provvedere ad una revisione, alla definizione di una nuova composizione nonché ad una ridefinizione delle competenze tenendo conto anche di quanto previsto dal DM 308/97 sopra citato;

Dato atto che con delibera di Consiglio n. 382/2002 di approvazione del Piano Sangue e Plasma 2002/2003 viene istituito il Programma speciale sangue, inteso come il governo delle attività di raccolta e produzione di emocomponenti ed emoderivati, al fine di rafforzare l'integrazione ed il coordinamento di tutte le componenti del sistema trasfusionale;

Considerato che il Programma speciale sangue si articola su un livello regionale - in cui la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali è coadiuvata dal CRAT come organismo consultivo tecnico-scientifico e dal Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione come organismo tecnico-organizzativo - e su un livello locale - Programma speciale sangue provinciale - che risponda all'esigenza di sviluppare la rete delle strutture trasfusionali nell'ottica di un'organizzazione integrata;

Ritenuto opportuno realizzare un nuovo assetto istituzionale che preveda una fase programmatica, di coordinamento e monitoraggio, ed una fase gestionale;

Ribadite - per quanto riguarda la fase programmatica, di coordinamento e monitoraggio - le funzioni del Comitato Regionale per le Attività Trasfusionali quale organismo consultivo a carattere tecnico scientifico che elabora atti di indirizzo e programmazione per la definizione del Piano Sangue e Plasma regionale, ed esprime pareri e direttive su problemi di carattere scientifico e legale in ambito di medicina trasfusionale, così come definite nella delibera di Consiglio regionale 9.7.02 n. 382 di approvazione del Piano Sangue e Plasma 2002/2003;

Stabilito di ridefinire la composizione del Comitato Regionale per le Attività Trasfusionale così come di seguito descritta:

- o Presidente (Assessore o suo delegato);

- o Responsabile del CRCC;
- o 8 Responsabili dei Programmi Speciali Sangue Provinciali;
- o 6 Rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei Donatori volontari del Sangue;
- o 2 Rappresentanti delle società scientifiche;
- o 1 Rappresentante dei pazienti designato dalla Associazione dei pazienti emofilici;

- o 1 rappresentante delle Aziende sedi di SIT non già compreso tra i Responsabili dei programmi speciali sangue provinciali;
- o 3 funzionari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (uno dei quali assume la funzione di segretario);

Ritenuto inoltre di prevedere - per quanto riguarda la fase gestionale - l'istituzione del Comitato del Programma speciale sangue regionale e di definirne la composizione così come di seguito descritta:

- o Presidente (Coordinatore del Programma speciale sangue regionale)
- o Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;
- o Responsabile del CRCC;
- o 8 Responsabili dei Programmi Speciali Sangue Provinciali;
- o 3 funzionari regionali della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (uno dei quali assume la funzione di segretario);
- o 2 rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dr. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di ridefinire la composizione del Comitato Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) così come descritto in premessa;
2. di definire l'istituzione e la composizione del Comitato del Programma speciale sangue regionale (CPSSR) così come descritto in premessa;
3. di stabilire che il CRAT ed il CPSSR sono nominati con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, che ne disciplina ulteriori modalità di funzionamento;

4. di stabilire che i membri del CRAT e del CPSSR durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;
5. di stabilire che il CRAT si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti;
6. di stabilire che ogni volta venga indetto un incontro del CPSSR ne vengano informati anche tutti i membri del CRAT;
7. di dare atto che gli oneri derivanti dall'attività del CRAT e del CPSSR non gravano sul bilancio regionale;
8. di modificare l'art. 10 della Convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 107/90 così come di seguito descritto:

ART 10

Partecipazione delle Associazioni alla Programmazione regionale

In conformità ai principi del proprio statuto e con riferimento all'art. 14 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e all'art. 15 della LR 19/94, la Regione assicura la più ampia partecipazione dei donatori volontari e delle loro Associazioni e Federazioni alle fasi della programmazione dell'attività dei servizi della trasfusione, in modo da garantire la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, interessate alla qualificazione ed allo sviluppo di tali attività.

Comma 1 - Il CRAT è un organismo consultivo dell'Assessorato alla Sanità regionale a carattere tecnico scientifico che elabora atti di indirizzo e programmazione per la definizione del Piano Sangue/Plasma regionale, ed esprime parere e direttive su argomenti e problemi di carattere scientifico e legale in ambito di medicina trasfusionale. All'interno del Programma speciale il CRAT individua alcune attività per le quali sono necessari compiti di promozione, formazione, ricerca, sviluppo e coordinamento nell'ambito della raccolta e produzione di emocomponenti.

si stabilisce la composizione del Comitato Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) - con compiti di consulenza e proposta in ordine alle funzioni attribuite alla competenza regionale dall'art. 11 della L. 107/90 e più in generale sulla applicazione di tale legge nel territorio regionale - così come di seguito descritto:

- o Presidente; (Assessore o suo delegato)

- o Responsabile del CRCC;
- o 8 Responsabili dei Programmi Speciali Sangue Provinciali;
- o 6 Rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni dei Donatori volontari del Sangue;
- o 2 Rappresentanti delle Società Scientifiche;
- o 1 Rappresentante dei pazienti designato dalla associazione dei pazienti emofilici;
- o 1 rappresentante delle Aziende sedi di SIT non già compresi tra i Responsabili dei programmi speciali sangue provinciali;
- o 3 funzionari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali; (uno dei quali assume le funzioni di segretario)

In relazione ai temi trattati, il CRAT può essere integrato da esperti di settore.

Il CRAT è nominato con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Con lo stesso atto vengono disciplinate le eventuali ulteriori modalità di funzionamento del Comitato.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Comma 2 - Il Programma speciale sangue rappresenta il governo delle attività di raccolta e produzione di emocomponenti ed emoderivati, e coinvolge sia i Servizi di Immunoematologia e Trasfusione che le Associazioni di volontariato al fine di rafforzare l'integrazione ed il coordinamento delle componenti del Sistema trasfusionale, al fine di garantire la massima qualità dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali.

Si stabilisce la composizione del Comitato del programma speciale sangue regionale (CPSSR) così come di seguito descritto:

- Presidente (Coordinatore del Programma speciale sangue regionale);
- Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;
- Responsabile del CRCC;
- 8 Responsabili dei Programmi speciali sangue provinciali;

- 3 funzionari regionali della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (uno dei quali assume la funzione di segretario);
- 2 rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue;

In relazione ai temi trattati, il CPSSR può essere integrato da esperti di settore.

Il CPSSR è nominato con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Con lo stesso atto vengono disciplinate le eventuali ulteriori modalità di funzionamento del Comitato.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

- - - - -